

Asili nido e servizi per la prima infanzia

Tavola comparativa delle principali caratteristiche dei servizi per la prima infanzia

	Asilo nido tradizionale	Micro-nido	Centro di Custodia Oraria (Baby Parking)	Nido in famiglia
Definizione	Luogo in cui si esercita un'attività socio educativa con gli scopi fissati dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.	È un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini.	È un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo destinato a favorire la socializzazione dei bambini.	È un servizio sperimentale socio-educativo-ricreativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare.
Normativa e riferimenti	L.R. n. 3/73 (testo coordinato). Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976).	D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 (testo coordinato con modifiche e integrazioni della D.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004).	D.G.R. n. 19-1361 del 20 novembre 2000.	D.G.R. n. 48-14482 del 29 dicembre 2004.
Permanenza	Permanenza del bambino illimitata e in funzione degli orari di funzionamento.	Permanenza del bambino illimitata e in funzione degli orari di funzionamento.	Permanenza del bambino per un massimo di 5 ore continuative.	Permanenza del bambino per un massimo di 5 ore continuative.
Utenti	da 0 a 3 anni	da 3 mesi a 3 anni.	da 13 mesi a 6 anni	da 3 mesi a 3 anni
Capacità ricettiva	Da un minimo di 25 a un massimo di 75 bambini.	Massimo 24 bambini.	Massimo 25 bambini.	Massimo 4 bambini
Personale	L.R. 3/73 e s.m.i. – CAPO IV Personale. Nota: per le figure professionali citate dalla normativa, ma non più esistenti, si suggerisce di fare	Art. 4 – Allegato A - D.G.R. n. 28/2003 e s.m.i.	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 19/2000.	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 48/2004.

	riferimento all'elencazione prevista per il servizio di micro-nido.			
	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 12 mq. a bambino.	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 10 mq. a bambino con possibilità di accorpate ed esternalizzare attività.	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 6 mq. a bambino.	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 5 mq. a bambino.
Requisiti di dimensionamento	Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative.	Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative.	Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative.	Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative.
Normativa Barriere Architettoniche	Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996.	Richiesta "accessibilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996.	Richiesta la sola "adattabilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996.	Richiesta la sola "adattabilità" ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996. (caratteristica comune a tutti gli immobili residenziali realizzati dopo il 1990).
Collocazione territoriale e urbanistica	Possibilità di insediare il presidio solo in aree appositamente destinate e, di norma, al piano terreno.	Insediabile presso: - aziende collocate in qualsiasi zona urbanistica; - immobili destinati a servizi sociali o educativi; - immobili ad uso abitativo.	Insediabile presso: - edifici residenziali (compresi i condomini e gli appartamenti siti ai piani superiori); - aziende; - aree commerciali.	Insediabile esclusivamente in immobili ad uso abitativo.
		Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni	Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni	

		normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela.	normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela.	
Requisiti per l'esercizio e autorizzazione	Per i privati occorre l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti delegati alla vigilanza ai sensi L.R. 1/2004. Non occorre autorizzazione per le strutture comunali.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti delegati alla vigilanza ai sensi L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti delegati alla vigilanza ai sensi L.R. 1/2004.	L'attività è oggetto di comunicazione di avvio da presentare al Comune. L'attività è comunque oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. 1/2004.